



centro aiuto
alla vita

ODV con sede in ROVIGO
VIA GENERALE DOMENICO PIVA
TEL. 375 9023089
e-mail cav.rovigo@virgilio.it pec. cav.rovigo@pec.it
C.F. 93000580295
movimento
per la vita

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI N. 04

Oggi **GIOVEDI' 06 giugno 2024**, alle ore **10:40** presso la sede del Centro Aiuto alla Vita di Rovigo Via Generale Domenico Piva 45100 Rovigo ai sensi degli art. 11 e 12 dello statuto si è riunita in seconda convocazione l'assemblea STRAORDINARIA dei Soci del Centro Aiuto alla Vita di Rovigo, come da invito del 21.05.2024.

All'Ordine del Giorno:

1. Variazione sede Legale;
2. Modifica art.01 e 15 dello statuto;
3. Nuove richieste o dimissioni socio/volontario;
4. Verifica e controllo:
 - a) numero associati
 - b) struttura organizzativa
 - c) quote sociali;
5. Bilancio Conto CASSA 2023;
6. Varie ed eventuali.

Soci con diritto di voto Presenti, Assenti deleghe e verifica numero legale:

	COGNOME	NOME	PRESENTE	DELEGA	Assente
1	AGNELLI	GIULIANA	presente		
2	AZZI	MARIA BEATRICE	presente		
3	BERGAMASCO	ARRIGO	presente		
4	BRUNELLO	CARLA	presente		
5	BRUNI	FRANCESCA	presente		
6	CECCHETTO	ZITA IN BERGAMASCO	presente		
7	CREMONESE	MIRELLA IN MAZZUCATO			assente
8	MANTOVANI	ANTONietta	presente		
9	PRANDO	ROSANNA			assente
10	REMARI	DARIA	presente		
11	AGELONI	PATRIZIA	presente		

Ai sensi dell'art.14 dello statuto l'assemblea STRAORDINARIA è regolarmente costituita CON LA PRESENZA DI ALMENO I TRE QUARTI DEGLI ASSOCIATI (9 SU 11). L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Presiede la Presidente Sig.ra Maria Beatrice Azzi che saluta quanti sono convenuti in assemblea.

La Sig.ra Bruni Francesca svolge la qualifica di segretario verbalizzante.

1. Variazione sede Legale

A seguito sottoscrizione con l'Amministrazione Provinciale di Rovigo di Contratto in Comodato d'Uso, repertorio n.5748 del 18 Aprile 2024, dei locali dell'ex Centro di Formazione Professionale situati in Rovigo in Via Generale Domenico Piva con rimborso forfettario di €. 3.051,98 annui, salvo conguaglio, per spese di funzionamento, la sede Legale del "CENTRO AIUTO ALLA VITA DI ROVIGO - ODV" C.F.93000580295 - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore DECRETO REGIONE VENETO n.538 DEL 10.10.2022 45100 Rovigo viene spostata da Vicolo Campana n.01 Rovigo a Via Generale Domenico Piva (senza numero civico) Rovigo. L'assemblea con

VOTI FAVOREVOLI N. 09

VOTI CONTRARI N. 00 NOMINATIVI DEI CONTRARI

VOTI ASTENUTI N. 00 NOMINATIVO ASTENUTI

DELIBERA N. 14

Lo spostamento della sede Legale:

"CENTRO AIUTO ALLA VITA DI ROVIGO - ODV"

C.F.93000580295

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

DECRETO REGIONE VENETO n.538 DEL 10.10.2022

Via Generale Domenico Piva (senza numero civico)

45100 Rovigo



centro aiuto
alla vita

ODV con sede in ROVIGO
VIA GENERALE DOMENICO PIVA
TEL. 375 9023089
e-mail cav.rovigo@virgilio.it pec. cav.rovigo@pec.it
C.F. 93000580295
movimento
per la vita



2. Modifica art.01 e 15 dello statuto

A seguito della modifica della sede legale di cui al punto precedente si prende atto che con riferimento al trasferimento della sede legale il Ministero, nell'ambito del tavolo di confronto permanente tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Direzione Generale del Terzo settore), Regioni, Forum Nazionale del Terzo settore e CSVnet, ha chiarito che se viene modificata la sede legale di un ente all'interno dello stesso Comune indicato in statuto, ciò non comporta una modifica statutaria indipendentemente dal fatto che lo statuto lo preveda espressamente o meno.

Fa eccezione il caso in cui nel testo statutario sia riportato l'indirizzo completo (con via e numero civico): in tal caso, qualora si voglia trasferire la sede senza apportare una modifica statutaria, ciò dovrà essere previsto espressamente dallo statuto stesso, il quale potrà assegnare tale competenza all'organo di amministrazione in mancanza la decisione sarà, negli enti a base associativa, in capo all'assemblea. Gli articoli n.01 e n.15 dello statuto sottoscritto in data 29 Aprile 2019 testualmente recitano:

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **CENTRO AIUTO ALLA VITA DI ROVIGO ODV**, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in **Vicolo Campana 1**, nel Comune di **Rovigo**.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 15 (Organo di Amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di **7 membri, eletti** dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 4 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Al fine di adeguare lo statuto alle necessità organizzative funzionali dell' Organizzazione di Volontariato si procede con le seguenti modifiche:

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **CENTRO AIUTO ALLA VITA DI ROVIGO ODV**, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in **nel Comune di Rovigo**.

È compito dell'Organo di Amministrazione approvare eventuali modifiche alla sede Legale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 15 (Organo di Amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di **3 membri, eletti** dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 4 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

All'Organo di Amministrazione compete deliberare in merito al cambio della sede legale nell'ambito dello Stesso Comune.

L'assemblea dopo aver letto, punto per punto, lo statuto modificato con

VOTI FAVOREVOLI N. 09

VOTI CONTRARI N. 00 NOMINATIVI DEI CONTRARI

VOTI ASTENUTI N. 00 NOMINATIVO ASTENUTI

DELIBERA N. 15

Approva il nuovo statuto che costituisce parte integrante del presente verbale.



centro d'aiuto
alla vita



ODV con sede in ROVIGO
VIA GENERALE DOMENICO PIVA
TEL. 375 9023089
e-mail cav.rovigo@virgilio.it pec. cav.rovigo@pec.it
C.F. 93000580295
movimento
perlavita

- OMISSIS -

Nessun ulteriore argomento sottoposto all'attenzione dell'assemblea.

Esauriti i punti all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 11:30.

IL SEGRETARIO
Sig.ra Francesca Bruni

IL PRESIDENTE
Sig.ra Maria Beatrice Azzi



Liquidato € ✓ Registrato il 12 GIU. 2024
(ESENTE) Serie 3
ORIGINALE N. 522

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale ed interim Torquato Maru
Gulio Montagnaro



Provincia di Rovigo



12 GIU. 2024

al N. 522 Serie 3 Vol. 1

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale ad interim Torquato Marv' Gallo Montoguesen

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **CENTRO AIUTO ALLA VITA DI ROVIGO ODV**, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di **Rovigo**.

E' compito dell'Organo di Amministrazione approvare eventuali modifiche alla sede Legale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

1. Il Centro Aiuto alla Vita è a servizio della donna e della coppia che si trova di fronte ad una maternità difficile. Il suo scopo è creare premesse concrete perché ogni vita concepita possa essere accolta.
2. Per il raggiungimento delle proprie finalità il Centro si propone di assicurare, sulla base di un rapporto d'ascolto e di dialogo personale, tipi di intervento quali:
 - a. l'incoraggiamento a ricercare, anche con l'aiuto di specialisti, le eventuali cause di non accettazione del figlio;
 - b. l'azione di responsabilizzazione del padre e dei familiari per evitare che tutto il peso della maternità difficile ricada sulla donna;
 - c. la consulenza medico-generica e specialistica, particolarmente nei casi di maternità pericolosa;
 - d. l'ospitalità presso famiglie o comunità, alle donne prive di alloggio o costrette a lasciare la famiglia; qualora ne sia richiesto, il Centro si potrà indirizzare a sedi lontane dall'ambiente di residenza
 - e. l'assistenza ai bambini, specialmente se handicappati o sofferenti, nella fase perinatale o post-natale;
 - f. l'aiuto domestico fondato sul volontariato nei casi di necessità;
 - g. l'aiuto nella ricerca di posti di lavoro e fonti di reddito per la madre o i genitori disoccupati;
 - h. fare tutto ciò che è utile per il raggiungimento degli scopi statutari.
3. Il Centro può collaborare alle attività che altri organismi, gruppi o associazioni propongono in difesa della vita, secondo le finalità previste dallo Statuto stesso.
4. La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di valorizzazione e assistenza della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società; assistenza al soggetto nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico, educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona e della donna in particolare. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico— finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento in interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.



ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'Assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati, il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
(Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 3 (TRE) membri, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 4 mandati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legate dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(I Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28

(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ROVIGO IL 06 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO

SIG.RA FRANCESCA BRUNI

[Firma]

IL PRESIDENTE

SIG.RA MARIA BEATRICE AZZI

[Firma]



3 522 12/06/2024

0,00 T5Y24L000522000DD
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5Y



Giulio Mantovani